



Esecutività: Immediata

# COMUNE DI MAZZARRONE

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10

Del 23/04/2026

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL' ART. 1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 18:40 e segg. nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il C.C., alla Prima Convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunale a norma di Legge risultano all'appello nominale:

N.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Santo Concetta	Consigliere	Presente
2	Raniolo Rosario	Consigliere	Presente
3	Picarella Giovanni	Presidente	Presente
4	Battaglia Martina	Consigliere	Presente
5	Tasca Samuel	Consigliere	Assente
6	Amato Vincenzo	Consigliere	Assente
7	Cascone Vincenzo	Consigliere	Presente
8	Morreale Cristina	Consigliere	Presente
9	Cavallo Giuseppe	Consigliere	Assente
10	Scribano Giovanni	Consigliere	Presente
11	Arestia Giuseppe	Consigliere	Presente
12	Gulino Ambra	Consigliere	Presente

Ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antoci Marco

Il Presidente Picarella Giovanni constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 46 addì 13/04/2026**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL' ART. 1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- la scelta di adottare la richiamata misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità

### **VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

**CONSIDERATO** che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025 n.199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;
- garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;

**ATTESO** che l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento è finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;

**RILEVATA**, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in atti emessi dal Comune e dal Concessionario entro il 31/12/2025, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

### **DATO ATTO CHE:**

- la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria abbattendo la quota di sanzioni ed interessi dovuta rappresenta, decisamente, un impulso importante a favore del contribuente; allo stesso tempo il vantaggio per l'Ente si verifica attraverso l'incasso immediato, la cui eventuale esazione dovrebbe

passare attraverso l'esperienza di procedure esecutive con costi sia in termini di personale impiegato sia in termini prettamente monetari. In aggiunta, si verrebbe anche ad incrementare un flusso di cassa e di liquidità utile per pagare tempestivamente le fatture commerciali;

- l'applicazione della definizione agevolata può comportare un risparmio relativamente alle minori spese di notifica, delle procedure esecutive/cautelari e la possibilità di riduzione e/o estinzione di contenziosi;

**VISTO** l'allegato schema di *Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate comunali, redatto ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199* che si compone di n. 12 articoli;

**RITENUTA**, l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati, tenuto anche conto della situazione effettiva di carichi pendenti sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, in quanto:

- la quota capitale verrà comunque riscossa nella sua interezza;
- il mancato incasso di sanzioni ed interessi è compensato, in parte, dal potenziale aumento delle quote capitale versate nonché dal risparmio scaturente dai mancati costi di gestione e, comunque, non incide negativamente sugli equilibri complessivi di bilancio;
- è ragionevole attendersi il miglioramento delle risultanze di bilancio attraverso il tentativo di realizzazione dei titoli con ridotta esigibilità in linea con i principi del D. Lgs. n. 118/2011

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**DATO ATTO CHE** la presente proposta sarà sottoposta al parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **PROPONE**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI AVVALERSI** della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. **DI APPROVARE** il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199", composto da n. 12 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Mazzarrone;
5. **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Mazzarrone.
7. **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti.
8. **DI DARE ATTO** che il provvedimento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sarà trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/1991 s.m.i., tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

**PARERI PRESCRITTI**  
Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

<b>Responsabile</b>	<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Motivazione</b>
Cilia Carmela Linda	Parere Tecnico	<b>FAVOREVOLE</b>	
Cilia Carmela Linda	Parere Contabile	<b>FAVOREVOLE</b>	

## VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL' ART. 1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 (LEGGE DI BILANCIO 2026)**”, dando atto del parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti, giusto verbale n. 5 del 17/04/2026. Sintetizza il contenuto della proposta e dello schema del Regolamento, precisando che si tratta di una facoltà prevista solo recentemente dalla Legge di bilancio 2026. Chiarisce che l'Amministrazione si è attivata per la stesura del Regolamento.

Successivamente, apre la discussione.

Arestia: ringrazia gli uffici di competenza che si sono immediatamente attivati dal momento che l'Amministrazione ha dato l'indirizzo di procedere. Ricorda che la definizione agevolata è una mano tesa agli utenti che in passato si sono trovati in difficoltà. Precisa altresì che l'indirizzo dell'Amministrazione è stato quello di definire tutte le pratiche esecutive al 31.12.2025, nonché le pendenze relative ai canoni idrici non riscossi. Ritiene che lo schema del Regolamento sia ottimo.

Cascone: si sofferma sulla previsione di cui all'art. 3, relativa alla definizione agevolata da parte di chi ha in corso un piano di rateizzazione, e in particolare sulla circostanza che ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Ritiene che la previsione generi una disparità tra chi non ha pagato e chi ha invece pagato in parte, proponendo di modificare la suddetta disposizione.

Il Presidente afferma che quanto proposto non sia possibile perché trattasi di somme già incamerate dall'Ente.

Il Segretario comunale aggiunge che una modifica del punto si potrebbe porre in contrasto con il principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria, in relazione alla circostanza che la possibilità per gli enti locali di ridurre o eliminare sanzioni e interessi è stata prevista, per la prima volta, solo con la legge di bilancio 2026.

Sindaco: precisa che questa delibera era necessaria per mettere nelle condizioni di mettersi in regola tutti coloro che si sono trovati in difficoltà. Per tale motivazione, si è deciso di inserire tra le pratiche definibili anche quelle più recenti. Chiarisce che il messaggio che deve passare è che questa sia una possibilità da sfruttare adesso, che non è detto possa ripetersi in futuro. Ringrazia l'opposizione per aver richiesto inizialmente questo intervento e anche il gruppo di maggioranza, già convinto della bontà dell'operazione.

Ringrazia l'Ufficio Tributi, il Responsabile dell'Area e il Segretario comunale per il prezioso lavoro svolto.

In assenza di interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, giusto verbale n. 5 del 17.04.2026;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge, alla presenza dei prefati scrutatori

**DELIBERA**

Di approvare la entro riportata proposta avente come oggetto: **“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL’ ART. 1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 (LEGGE DI BILANCIO 2026)”**.

Il Cons. Arestia propone l’immediata esecutività della delibera.



**IL CONSIGLIO COMUNALE**

A voti unanimi, espressi nei modi di legge, alla presenza dei prefati scrutatori

**DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente esecutiva la suddetta delibera.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

<b>IL PRESIDENTE DEL C.C.</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
<p data-bbox="236 309 571 340"><b>dott. Picarella Giovanni</b> </p> <p data-bbox="124 344 742 416">Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>	<p data-bbox="979 309 1235 340"><b>Dott Antoci Marco</b> </p> <p data-bbox="823 344 1441 416">Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>

Il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69).

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Antoci Marco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12°, comma 2°, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Antoci Marco



**COMUNE DI MAZZARRONE**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA**  
**DELLE ENTRATE COMUNALI**

*ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.*

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 – Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva**

**Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

**Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

**Articolo 5 – Definizione agevolata degli avvisi di accertamento esecutivi non ancora in riscossione coattiva**

**Articolo 6 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni**

**Articolo 7 – Regolarizzazione omessi versamenti canone idrico**

**Articolo 8 – Procedura di adesione alla definizione agevolata**

**Articolo 9 – Effetti della definizione agevolata e decadenza**

**Articolo 10 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

**Articolo 11 – Rinuncia al contenzioso pendente**

**Articolo 12 – Entrata in vigore**

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse, in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

## **Articolo 2 – Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi entro il 31/12/2025 affidati al Concessionario per la riscossione coattiva, anche se già scaricati, relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, possono essere estinti versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di spese di riscossione, di spese per le procedure esecutive e cautelari e di spese di notificazione, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, versando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese, con esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e delle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.
7. La regolarizzazione di cui al comma 1, si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto secondo una delle seguenti modalità:
  - a) versamento unico dell'importo dovuto entro il 15/09/2026;
  - b) ovvero, versamento nel numero massimo n. 24 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 15/09/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno ultimo di ciascun mese a decorrere dal 31/10/2026. Per le ipotesi di versamento dilazionato in rate devono essere rispettate, inoltre, le seguenti condizioni:
    - l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
    - si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

### **Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito dell'adesione alla definizione agevolata, sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

### **Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui al presente Regolamento, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli avvisi di accertamento esecutivi non ancora in riscossione coattiva**

1. Con riferimento ai tributi comunali per i quali sono stati emessi gli avvisi di accertamento esecutivi entro il 31.12.2025, non ancora affidati per la riscossione coattiva, è possibile la regolarizzazione mediante il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notificazione, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1, si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto secondo una delle seguenti modalità:
  - a) versamento unico dell'importo dovuto entro il 15/09/2026;
  - b) ovvero, versamento nel numero massimo n. 6 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 15/09/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno ultimo di ciascun mese a decorrere dal 31/10/2026. Per le ipotesi di versamento dilazionato in rate devono essere rispettate, inoltre, le seguenti condizioni:
    - l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
    - si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

3. In caso di mancato perfezionamento, la definizione non produce effetti ed il Comune procederà alla riscossione coattiva dell'importo risultante dall'avviso di accertamento esecutivo comprensivo di interessi e delle sanzioni. Eventuali somme versate saranno detratte dall'importo dovuto.

#### **Articolo 6 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni**

1. È ammessa, altresì, la definizione agevolata:
  - a) degli omessi adempimenti dichiarativi alla data del 31 dicembre 2025 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - b) degli omessi adempimenti dichiarativi alla data del 31 dicembre 2025 relativi all'IMU.
  - c) degli omessi versamenti relativi alla TARI per le annualità dal 2021 al 2025;
  - d) degli omessi versamenti relativi all'IMU per le annualità dal 2021 al 2025;
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di imposta con esclusioni di sanzioni ed interessi, secondo una delle seguenti modalità:
  - a) versamento unico: entro il 15/09/2026;
  - b) ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, la prima di importo pari al 100% di quello dovuto per l'anno 2021, con scadenza il 15/09/2026, e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno ultimo di ogni mese a partire dal 31/10/2026, comunque nel rispetto delle tempistiche necessarie ad evitare la decadenza dei termini. Per le ipotesi di versamento dilazionato in rate devono essere rispettate, inoltre, le seguenti condizioni:
    - l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
    - si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
3. In caso di regolarizzazione di omesse dichiarazioni, unitamente alla dichiarazione di adesione di cui all'articolo 8, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione di variazione.

#### **Articolo 7 – Regolarizzazione omessi versamenti canone idrico**

1. È ammessa, altresì, la definizione agevolata degli omessi versamenti del canone idrico di cui al D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni per le annualità pregresse fino al 2024.
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto per gli anni a debito, come indicato in fattura, con esclusione degli interessi di mora, secondo una delle seguenti modalità:

a) versamento unico: entro il 15/09/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo n. 24 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 15/09/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno ultimo di ciascun mese a decorrere dal 31/10/2026. Per le ipotesi di versamento dilazionato in rate devono essere rispettate, inoltre, le seguenti condizioni:

- l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00;
- si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

### **Articolo 8 – Procedura di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui agli articoli dal 2 al 7, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro i 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito web dell'Ente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica allegata, che il Comune metterà a disposizione sul proprio sito internet.
2. La dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere presentata al protocollo dell'Ente, anche con modalità telematiche, mediante la trasmissione a mezzo pec all'indirizzo [info@pec.comune.mazzarrone.ct.it](mailto:info@pec.comune.mazzarrone.ct.it). Alla dichiarazione, salva l'ipotesi di sottoscrizione con firma digitale, dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.
3. Al fine di rendere la procedura di definizione agevolata più celere, il Comune, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, convoca i debitori che hanno presentato la dichiarazione, per definire l'ammontare complessivo delle somme dovute al Comune di Mazzarrone e concordare le modalità di pagamento attenendosi ai criteri stabiliti dal presente Regolamento.
4. In caso di impossibilità a presentarsi presso gli uffici, sarà garantita la possibilità di collegamento da remoto o altra modalità concordata con il debitore nei termini di cui al comma 3.
5. L'Ufficio validerà l'istanza di definizione agevolata, predisponendo il relativo schema, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento per le diverse fattispecie, concordato con il contribuente e sottoscritto dallo stesso per accettazione.
6. Per le entrate affidate al Concessionario della riscossione, il contribuente, dopo la convocazione e, comunque, entro il 31/07/2026, dovrà collegarsi al sito web del Concessionario, autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e seguire l'iter previsto per regolarizzazione del debito tramite la definizione agevolata.
7. Nelle ipotesi di cumulo di definizioni agevolate relative a debiti di competenza sia del Comune

che del Concessionario della riscossione coattiva, gli eventuali piani di rateizzazione saranno tra loro autonomi, nel rispetto dei criteri previsti dalle relative disposizioni del presente Regolamento.

8. Per tutte le ipotesi di definizione agevolata di entrate di diretta competenza del Comune (articoli 5, 6 e 7), ove l'importo complessivamente dovuto sia superiore a € 5.000,00 e non si incorra in decadenza di termini, l'Ufficio potrà autorizzare una diversa decorrenza della prima rata (non oltre il 31/12/2026) e un maggior numero di rate, nel limite massimo di 48. In tali ipotesi, l'imputazione dei singoli versamenti seguirà il criterio cronologico delle annualità di riferimento (dalle più remote alle più recenti).

#### **Articolo 9 – Effetti della definizione agevolata e decadenza**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 10 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune, ovvero il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, con la validazione della definizione agevolata accordata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 11 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Con l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 8 il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento, producendo l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.